

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

---

(N. 1447)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro per l'Ecologia**

(BIONDI)

col **Ministro dell'Interno**

(SCALFARO)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ROMITA)

col **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(CARTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1985

---

Finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare in attuazione dell'Accordo italo-jugoslavo contro l'inquinamento delle acque del Mare Adriatico

---

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 29 luglio 1981, n. 405, è stato assicurato — nella misura di lire 300 milioni annue per gli esercizi finanziari dal 1980 al 1983 — il finanziamento delle spese occorrenti per le ricerche oceanografiche e per gli studi da effettuare nell'Adriatico, in attuazione dell'Accordo, stipulato dall'Italia con la Jugoslavia nel 1974 e reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 992, che stabilisce la collaborazione tra i due Paesi per la salvaguardia dagli inquinamenti delle acque del detto Mare e delle relative zone costiere.

Il finanziamento disposto dalla citata legge era inteso a consentire l'assolvimento degli impegni che derivano all'Italia dal ripetuto accordo di collaborazione e che si concretano nell'attuazione del programma, messo a punto dall'apposita Commissione mista (composta da due delegazioni paritetiche, ognuna nominata dai rispettivi Governi), alla quale l'Accordo medesimo demanda il compito di stabilire l'entità delle ricerche e degli studi da condurre nell'Adriatico, nel quadro dell'azione svolta in comune a protezione di quelle acque dall'inquinamento.

Per quanto concerne, poi, l'esecuzione delle ricerche e degli studi così programmati, va aggiunto che il relativo compito è stato affidato al Consiglio nazionale delle ricerche, e ciò in virtù di una Convenzione che il Ministero degli affari esteri — a tanto facultato dalla medesima legge n. 405 del 1981 — ha appositamente stipulato con detto Ente.

Peraltro, l'ulteriore attuazione dei programmi predisposti e di quelli che in prosieguo verranno messi a punto dalle due Parti attraverso la già nominata Commissione mista non è allo stato possibile, in quanto la legge n. 405 del 1981, che assicurava l'occorrente finanziamento, ha esaurito i propri effetti. Invero, l'autorizzazione di spesa da questa accordata, nella misura di lire 300 milioni annue, era limitata agli esercizi finanziari dal 1980 al 1983.

Si rende pertanto necessario, per consentire il regolare prosieguo della partecipazione italiana all'attività posta in essere dai due Paesi in attuazione del più volte cenato Accordo di collaborazione, che venga disposto un nuovo finanziamento, che si stima indispensabile prevedere almeno per un ulteriore quadriennio.

Tanto si intende promuovere con il presente disegno di legge, che si è ritenuto opportuno predisporre seguendo una formulazione del tutto analoga a quella della legge n. 405 del 1981, rivelatasi pienamente rispondente al fine perseguito. L'unica variante è costituita dall'importo della spesa, da autorizzarsi annualmente, che, tenuto conto della sopravvenuta grande crescita dei costi, si ritiene indispensabile venga elevato da lire 300 milioni, quali previste nel 1980, a lire 600 milioni.

Al finanziamento di detta spesa per il triennio 1985-1987 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 600 milioni annue per gli esercizi finanziari dal 1985 al 1988 per il finanziamento delle ricerche oceanografiche e degli studi da effettuare nell'Adriatico in attuazione dell'Accordo italo-jugoslavo sulla collaborazione per la salvaguardia dagli inquinamenti delle acque del mare Adriatico e delle zone costiere, firmato a Belgrado il 14 febbraio 1974 e reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, n. 992.

**Art. 2.**

1. L'esecuzione delle ricerche e degli studi di cui all'articolo precedente può essere affidata, mediante apposite convenzioni, anche a soggetti estranei all'Amministrazione dello Stato.

2. Le predette convenzioni sono stipulate e approvate dal Ministero degli affari esteri.

**Art. 3.**

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 600 milioni annue per il triennio 1985-1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Rifi-nanziamento ricerche oceanografiche e studi da effettuare in attuazione dell'Accordo italo-jugoslavo contro l'inquinamento delle acque del mare Adriatico ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.